



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Avvocatura Comunale n° 25 del 14/02/2019

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: Liquidazione saldo avv. Carmelo Giurdanella per incarico giudizio TAR Lazio annullamento Ordinanza Commissariale del 14.11.2011 del P.d.R; deliberazione di G.M. n. 22/2012

Il Redattore: Canzonieri Giovanni

Il sottoscritto dott. Francesco Lumiera, Dirigente del Settore I, unitamente al dott. Giovanni Canzonieri, Responsabile del Procedimento, attestando di non trovarsi in condizioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art.6-bis della Legge 241/1990 e dell'art 7 del Dpr 62/2013

PREMESSO CHE

- con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 03.04.2019 è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) ed il Bilancio di previsione per il triennio 2019 – 2021;
- con deliberazione di Giunta Municipale n. 344 del 21.05.2019 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2019 – 2021;

CHE con deliberazione di G.M. n. 22 del 19/01/2012, la Giunta Municipale autorizzava il Sindaco pro tempore ad agire in giudizio avanti il TAR Lazio, per l'annullamento dell'Ordinanza Commissariale del 14.11.2011, adottata dal P.d.R., pubblicata sulla GURS del 25.11.2011, in materia di gestione integrata dei rifiuti; la difesa degli interessi dell'ente veniva affidata all'avv. Sergio Boncoraglio e, attesa la complessità della materia ed il carico di lavoro dell'Ufficio Avvocatura, congiuntamente all'avv. Carmelo Giurdanella, esperto in materia in materia di appalti e rifiuti, ai sensi dell'art. 6 del regolamento riguardante l'affidamento degli incarichi a professionali esterni;

CHE nella succitata deliberazione veniva previsto la corresponsione di un compenso per l'avv. Carmelo Giurdanella per l'importo di €. 5.000,00 oltre IVA e c.p.a, per un ammontare complessivo di €. 6.292,00, con imputazione al cap. 1230 imp. 205/12, e veniva previsto un anticipo di €. 1.500,00;

CHE l'avv. Carmelo Giurdanella, in data 23.02.2012, emetteva fattura per il pagamento dell'acconto dell'importo di €. 1.500,00 comprensivo di IVA, CPA e spese generali, effettivamente corrisposto con mandato n.2903 in data 02.05.2012;

VISTO il decreto del TAR Lazio n. 1610/2018 sul ricorso n. 922/2012 R.G. relativo all'oggetto, emesso in data 21.02.2018, con il quale il Presidente della Sezione Prima Quater del Tribunale Amministrativo del Lazio ha dichiarato perento il ricorso *de quo* e, ai sensi dell'art. 83 del cod. proc. Amm, posto a carico delle parti le spese di giudizio sopportate;

CHE con nota pr. 8592 del 21.01.2019 l'avv. Carmelo Giurdanella ha richiesto, in relazione al ricorso in oggetto, il pagamento a saldo per le prestazioni rese;

VISTA la fattura elettronica n. 8/FE del 08.02.2019 dell'importo complessivo di €. 5.486,78 trasmessa dall'avv. Carmelo Giurdanella;

CHE l'impegno assunto nella deliberazione n. 22/2012 è inferiore alla somma totale, in quanto non sono state conteggiate, per mero errore, le spese generali del 15% da corrispondere per legge;

TUTTO CIO' PREMESSO occorre, per i suesposti motivi, liquidare e pagare all'avv. Carmelo Giurdanella, per le prestazioni rese nella causa in oggetto, la complessiva somma a saldo di €. 5.486,78 e così distinta: € 3.760,33 onorari, €. 564,05 spese generali, €. 172,98 C.P.A., €. 989,42 IVA 22%, quanto ad €. 4.792,00 attraverso l'imp. 205/2012, e quanto ad €. 694,78 con impegno al cap. 1230 “spese per liti, arbitraggi, consulenze, risarcimenti ed accessori”;

ACCERTATA la disponibilità dei fondi al cap. 1230 “Spese per liti, arbitraggi, consulenze, risarcimenti ed accessori”;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 24 marzo 2017 “nuovo regolamento di contabilità ai sensi dell'art. 152 del D.Lgs. n. 267/2000”;

VISTO il D.Lgs n. 267/2000, come recepito dalla legge n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

DATO ATTO che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

Visto il vigente Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi relativamente all'art. 53 per quanto attiene alla propria competenza e all'art. 65 in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

DETERMINA

1) di integrare l'impegno assunto con la deliberazione di G.M. n. 22/2012 per l'incarico della difesa dell'ente all'avv. Carmelo Giurdanella nella causa avanti il TAR Lazio, per l'annullamento dell'Ordinanza Commissariale del 14.11.2011, adottata dal P.d.R., pubblicata sulla GURS del 25.11.2011, in materia di gestione integrata dei rifiuti, di ulteriori €. 694,78 in quanto non impegnati a suo tempo, per mero errore, per il pagamento delle spese generali da corrispondere per legge;

- 2) di impegnare il superiore importo di €. 694,78 al cap. 1230 “spese per liti, arbitraggi, consulenze, risarcimenti ed accessori”
- 3) di liquidare la complessiva somma a saldo di €. 5.486,78 e così distinta: € 3.760,33 onorari, €. 564,05 spese generali, €. 172,98 C.P.A., €. 989,42 IVA 22%, all'avv. Carmelo Giurdanella per l'incarico di cui in narrativa, con accredito sul c.c. bancario allo stesso intestato in allegato;
- 4) di imputare la somma complessiva di €. 5.486,78 quanto ad €. 4.792,00 al cap. 1230, imp. 205/2012, giusta deliberazione di G.M. n. 22/2012, e quanto ad €. 695,78 al capitolo 1230, Bil. **2019, cod. bilancio 01-11-1-03-02-99-002**, PEG 2019, scadenza impegno 31 dicembre 2019;
- 4) dare atto che il pagamento conseguente con il presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell'art. 183, comma 8 D.Lgs. 267/2000, come preventivamente verificato;
- 5) di autorizzare l'ufficio di ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento connesso con la superiore liquidazione.

Ragusa, 26/11/2019

Dirigente
LUMIERA FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale